

Delibera del Collegio dei Docenti di martedì 15 marzo 2005

Oggetto: somministrazione di test

Gli/le insegnanti del 6° Circolo Didattico “Iqbal Masih” di Quartu Sant’Elena (Cagliari) in coerenza con quanto votato in precedenza in relazione alla cosiddetta “riforma Moratti” ed in coerenza al POF adottato ed alle attività didattiche che vengono svolte nelle classi modulari del Circolo,

Premesso che

- Il Collegio dei docenti è organo dotato di discrezionalità tecnica e di autonomia, da utilizzare nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 7 1°c. della L. 53/2003 gli orientamenti della scuola materna del 1991, i programmi delle elementari del 1985, quelli delle medie del 1979 saranno abrogati con un regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17 c. 2 della L. n° 400/ (regolamenti autorizzati ad abrogare o derogare leggi: la c.d. “delegificazione”), previo il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari competenti e del CNPI. Tali regolamenti non sono stati alla data odierna emanati, come confermano gli artt. 12 u.c., 13 u. c. e 14 u.c. del D. Lgs. 59/2004, per cui i Collegi docenti operano in piena legittimità se fanno riferimenti ai predetti regolamenti ancora pienamente vigenti. Le indicazioni nazionali transitorie, allegate al citato D. Lgs., non hanno il potere normativo di abrogare i precedenti regolamenti: un’interpretazione del genere è in palese contrasto con la stessa Legge delega e introdurrebbe surrettiziamente nell’ordinamento una nuova fonte del diritto.
- Per motivazioni analoghe, è illegittimo l’obbligo di sottoporsi alle verifiche dell’INVALSI, in quanto tali verifiche sono predisposte facendo riferimento ad Indicazioni transitorie e non obbligatorie e in contrasto con regolamenti ancora in vigore.
- L’illegittimità suddetta discende anche dal fatto che tali rilevazioni nazionali degli apprendimenti su base censitoria non sono esplicitamente previste nella Legge n. 53/2003.
- Un ultimo, ma importante motivo di dubbia legittimità risiede nel fatto che tali informazioni potrebbero andare a costituire una banca dati riferita all’istituto o ai singoli insegnanti senza nessuna garanzia circa l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di un loro utilizzo per altre finalità ancora meno condivisibili dai docenti (vedi i progetti ora in discussione di riorganizzazione dello stato giuridico dei docenti).

ritiene, quindi per i motivi sotto riportati, di non aderire alla somministrazione dei test Invalsi che dovrebbero valutare l’andamento delle classi.

Le motivazioni didattiche sulla base dei quali si assume questa scelta risultano, in sintesi, i seguenti:

- i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
- veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola primaria: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
- provocano ansia e agevolano solo alcuni tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire, approfondire;
- non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari né situazioni di sperimentazione);
- sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando di liberarsene) e implementati forzosamente;
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- rischiano di fornire un quadro distorto della realtà-scuola nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti.

Approvato a maggioranza con la seguente votazione:

38 favorevoli 2 contrari 0 astenuti